MANABILE SULL'ANTIRICICLAGGIO



Prefazione	pag.	2
Soggetti obbligati	pag.	3
Identificazione		
Conservazione		
	pag.	
Conclusioni	pag.	27

D.L.vo n. 56/2004 (recepimento Dir. 2001/97/CE) D.M. Eco.Fin. n. 141/2006 (Regolamento d'attuazione) Provvedimento U.I.C. 24.02.06

Prefazione

Possiamo chiederci come in Europa si sia avvertita l'esigenza di estendere al settore legale la normativa volta a reprimere i fenomeni di trasferimento, di occultamento e di dissimulazione dei proventi d'attività illecite.

Possiamo anche domandarci quale sia il sottile limite che separa la lotta alle forme più subdole di riciclaggio dal vincolo del segreto professionale, paradigma dell'agire di ogni Avvocato e canone di condotta funzionalmente e indissolubilmente connesso attuazione del diritto di difesa.

Possiamo interrogarci sul motivo per cui in Italia si sia deciso di gravare i professionisti dell'obbligo di registrazione, che non trova alcun diretto riferimento nella Direttiva 2001/97/CE che, salvo il richiamo nel 15º Considerando, accenna solo a fugace identificazione e segnalazione.

Si può persino cercare una spiegazione del motivo per cui oggi, attesi i nuovi oneri antiriciclaggio, non vi sia ancora una riserva di consulenza legale.

Ma non ci si può affatto esimere, oramai, dal puntuale rispetto della recentissima normativa. Fermo il diritto di difesa, l'attività di contrasto al riutilizzo di proventi d'attività illecite passa ora anche attraverso gli Studi Legali. E i Giovani Avvocati, da sempre attenti alle novità legislative, hanno inteso fornire ai Colleghi, con questo Manabile curato dall'Avv. Salvatore Frattallone (Delegato Nazionale AIGA), un contributo al corretto esercizio della peculiare professione forense, anche nella sua innovativa quanto davvero critica dimensione.

Roma, aprile 2006

Il Presidente Nazionale AIGA **Valter Militi**

Ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio per i professionisti legali e onere di garantire all'interno dello Studio misure di controllo e un'adeguata formazione.

Sono soggetti alla nuova disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (art. 2, lett. t) D.L.vo n. 56/04; art. 2, lett. b) D.M. Eco.Fin, n. 141/06; parte I.2., lett. a) Provv. U.I.C. 24.02.06):

- a) i liberi professionisti operanti in forma individuale;
- **b)** i liberi professionisti che svolgono la professione legale in forma associata o societaria.

Per "libero professionista" o "professionista" s'intende: il soggetto iscritto all'Ordine Forense, al relativo Albo o Elenco (parte I.1., lett. e) Provv. U.I.C. 24.02.06).

La disciplina riguarda tutti i liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, anche per l'attività svolta all'estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano (parte I.2.1., Provv. U.I.C. 24.02.06).

Gli obblighi antiriciclaggio, alla verifica del cui adempimento è preposto l'Ufficio Italiano Cambi, vincolano l'Avvocato anche nel caso in cui questi svolga la propria attività avvalendosi dell'ausilio di collaboratori o dipendenti.

Gli obblighi di identificazione e registrazione non concernono l'attività professionale per la quale il cliente abbia già conferito l'incarico al legale **anteriormente alla data del 22.04.2006**, **salvo** che il rapporto professionale prosegua oltre il 22.04.2007, poiché in tal caso l'Avvocato dovrà ottemperare, nel medesimo termine finale, agli obblighi d'identificazione e conservazione (art. 8 D.L.vo n. 56/04; art. 13 D.M. Eco.Fin. n. 141/06; parte VI. Provv. U.I.C. 24.02.06).

Ne deriva che, a rigori, sembrerebbe non esservi norma transitoria che esoneri l'Avvocato dai predetti obblighi per i mandati in corso e per quelli pregressi che proseguano oltre l'anno dall'entrata in vigore della novella.

Presupposto dell'insorgere degli obblighi antiriciclaggio in capo all'Avvocato è una delle seguenti ipotesi alternative:

- i) che egli compia, in nome o per conto di propri clienti, qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare;
- ii) che egli assista propri clienti in sede stragiudiziale (assistenza e/o consulenza) nella progettare o nel realizzare operazioni riguardanti una delle seguenti attività, nei limiti di valore di cui in prosieguo (importo superiore a € 12.500 o indeterminato):
 - a) il **trasferimento** a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - b) la **gestione** di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - c) l'**apertura** o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - d) l'**organizzazione** degli apporti necessari a costituire, gestire o amministrare società;
 - e) la **costituzione**, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Sono escluse in toto dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio:

- I **le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi** di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe (parte I.2., co. 3 Provv. U.I.C. 24.02.06);
- II **le attività svolte dai professionisti stranieri** operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria (parte I.2.1. Provv. U.I.C. 24.02.06).

Peraltro, sono soltanto esentate dall'obbligo di segnalazione le informazioni che il legale riceva da un suo cliente o che ottenga di lui, nell'ambito 0 in vista di procedimento/processo di natura penale, civile, amministrativa o tributaria, in ogni fase, stato e grado (cfr. art. 6 Dir. 2001/97/CE; art. 2, co. 3, D.L.vo n. 56/04; art. 10 D.M. Eco.Fin, n. 141/06; parte IV.1. Provv. U.I.C. 24.02.06), sia che si tratti di

☑ di prestazioni stragiudiziali, cioè rese "nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente" finalizzato ad un'ipotetica fase contenziosa (compresa la consulenza sull'eventualità d'intentare o evitare un procedimento), benché eventualmente rientranti nelle materie che di norma comportano l'insorgere degli obblighi antiriciclaggio in capo al legale [più su indicate sub i) e ii)];

☑ di esercizio di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento per notizie apprese prima, durante o dopo il procedimento;

☑ di giudizi arbitrali o nell'ambito di attività volte alla risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Per inciso, si osserva che, ovviamente, l'esenzione non opera se il legale addirittura sia partecipe dell'attività di riciclaggio dei proventi illeciti oppure la sua consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o, comunque, se egli sappia che il cliente gli richiede la consulenza giuridica a scopo di riciclaggio dei proventi illeciti (cfr. il Considerando n. 17 della Dir. 2001/97/CE). Ove nello Studio Legale sia dunque superato lo spartiacque, e si versi in una situazione di c.d. "cooperazione consapevole" (alla realizzazione dello scopo illecito che il cliente si prefigge per il tramite dell'attività professionale dell'Avvocato), sarà integrata la fattispecie penale dell'art. 648 bis o dell'art. 648 ter C.P., che assorbe la violazione amministrativa sottesa al suo illecito.

Quanto all'esenzione in materia stragiudiziale, è stato da taluno rilevato che sarà difficile definire una "casistica" della fattispecie poiché ogni servizio di consulenza, sia giuridica che economico-contabile, presuppone un "esame della posizione giuridica del cliente". Invece, si ritiene che il discrimine tra i due tipi di prestazioni

extragiudiziali, quelle sottoposte al vincolo del segreto e quelle ora soggiacenti agli opposti interessi pubblicistici di controllo delle transazioni professionali e finanziarie, sia abbastanza netto.

Il confine tra la sfera di difesa tutelata e quella soggetta agli obblighi della novella è ricavabile, in via interpretativa, dal concetto-cardine di "procedimento".

Sia il Regolamento n. 141/06 (art. 10, comma 1°), sia il Provvedimento esplicativo UIC del 24.02.06 (parte IV.1., comma 2°) fanno espresso riferimento infatti al procedimento giudiziario: ogni qual volta venga richiesto, ad esempio, d'assistere una parte in una compravendita magari predisponendo il preliminare, si fuoriesce dal contesto di un procedimento giudiziario e non potrà così essere invocata l'esenzione per la consulenza stragiudiziale prestata, nemmeno per la fase iniziale della prestazione de qua (qualificabile come "esame e studio della pratica" relativa al preliminare). Quindi, in tal caso, sussistono gli obblighi di identificazione e anche di registrazione del cliente che conferisca il mandato all'Avvocato e chieda il patrocinio del suo Studio.

Dal principio secondo cui all'Avvocatura è (per così dire) "istituzionalmente" preposta (anche) a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, derivano due corollari.

Il primo - ciascun Avvocato deve farsi carico (art. 8, co. 1, del D.L.vo n. 56/04):

- Legale, per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio (con riguardo alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette); i controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici, commisurati anche alle dimensioni e all'articolazione della struttura organizzativa dallo Studio Legale ed in ragione dell'attività svolta (parte V.1. Provv. U.I.C. 24.02.06);
- d'assicurare un'adeguata formazione dei suoi dipendenti e collaboratori, per porli in grado d'adoperare le informazioni in loro possesso per maturare un'adeguata conoscenza della clientela e allertare l'Avvocato sulle situazioni di sospetto; sono necessari "specifici programmi di formazione

SOGGETTI OBBLIGATI

per i dipendenti più direttamente interessati, per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi". Tale attività formativa, "continua e sistematica anche in relazione all'evoluzione della normativa antiriciclaggio", non potrà che venire supportata dagli Ordini forensi, con iniziative ad hoc, come specificamente previsto dall'U.I.C., Autorità italiana di controllo antiriciclaggio (Art. 11 Dir. 2001/097/CE; art. 11, co. 3, D.M. Eco.Fin, n. 141/06; parte V.2., Provv. U.I.C. 24.02.06).

Il primo dovere "antiriciclaggio" del legale: identificare il cliente e il terzo, in caso di rappresentanza c.d. indiretta.

È imposto all'Avvocato il compito di procedere all'identificazione, cioè alla puntuale verifica **acquisendo dati identificativi** (art. 3 D.L.vo n. 56/04; art. 3 D.M. Eco.Fin, n. 141/06; parte II.1.-2.-3. Provv. U.I.C. 24.02.06), inerenti:

- all'identità del cliente,
- all'identità del soggetto per conto del quale il cliente eventualmente operi (si tratta dell'ipotesi **della c.d. rappresentanza d'interessi** o indiretta, cioè senza *contemplatio domini*),

tutte le volte in cui il legale:

- si occupi di operazioni il cui valore non sia determinato né determinabile (in ogni caso, vi rientra la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe), oppure
- possa doversi occupare della trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità aventi un importo superiore a € 12.500.

Per "mezzi di pagamento" s'intende: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Detto valore di € 12.500 – computato al netto del compenso del legale e senza tener conto di eventuali compensazioni riferibili allo stesso cliente - va tenuto presente **anche laddove siano eseguite cc.dd.** "**operazioni frazionate**", ovverosia più operazioni d'importo singolarmente inferiore al limite ma da ritenersi economicamente

parte di un'operazione unitaria eccedente tale importo, purché eseguite durante l'esecuzione del medesimo incarico professionale.

L'identificazione del "cliente" (cioè "il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale in seguito eseguita conferimento di un incarico") è al momento dell'accettazione dell'incarico e quindi al momento d'inizio della "prestazione professionale" a favore del cliente (cioè la "prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe").

- C.d. "identificazione diretta": l'Avvocato (in caso di mandato plurimo, ogni legale vi è tenuto) deve annotare i seguenti "dati identificativi" del cliente e del terzo, avendoli di fronte a sé o per il tramite di suoi collaboratori o dipendenti (art. 3 D.L.vo n. 56/04, in riferimento all'art. 2 L. antiriciclaggio n. 151/91; art. 4 D.M. Eco.Fin. n. 141/06; parte II.2. Provv. U.I.C. 24.02.06):
- se persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo (della residenza o del domicilio), codice fiscale, estremi di valido e non scaduto documento d'identificazione (d'identità e di riconoscimento) ex artt. 1 e 35 D.P.R. n. 445/2000, salvo avvalersi di passaporto o del permesso di soggiorno, per clienti extracomunitari che siano privi di altro documento d'identificazione.
- se soggetto diverso dalla persona fisica: denominazione, sede legale e codice fiscale, consegnando all'Avvocato la documentazione ufficiale (visure, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) attestanti i predetti dati identificativi e altresì l'esistenza del potere rappresentativo e ogni altra informazione necessaria.
- Il cliente DEVE fornire al legale tutte le informazioni necessarie per essere identificato (senza poter sfruttare dichiarazioni sostitutive ex artt. 46-47 D.P.R. n. 445/2000). Se il cliente opera per conto altrui, DEVE fornire per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, anche tutte le informazioni necessarie per l'identificazione costoro.

L'Avvocato può eccezionalmente procedere anche alla c.d. "identificazione indiretta" (cioè senza presenza fisica del cliente) se i dati identificativi del cliente o del terzo gli risultino:

- √ da una precedente sua attività professionale, svolta direttamente dallo stesso professionista;
- √ da atti pubblici, scritture private autenticate o documenti con firma digitale ex art. 23 D.P.R. n. 445/2000;
- ✓ da dichiarazione dell'autorità consolare italiana (cfr. art. 6 D.L.vo n. 153/97);
- √ da apposita attestazione di altro professionista comunitario che abbia già "identificato" il cliente e i terzi per conto di cui opera.

È inoltre prevista la procedura di c.d. "identificazione a distanza": si verifica nell'ipotesi in cui sia già stata rilasciata un'apposita attestazione, idonea a confermare che il soggetto, previamente identificato, è titolare di un conto o di un rapporto presso l'intermediario, da parte di taluni soggetti specificamente individuati dal Regolamento d'attuazione (banche, enti finanziari, etc.).

Occorre, però, che sussista la precisa condizione che tali enti "attestanti" siano insediati fisicamente in modo stabile (non basta un mero indirizzo elettronico) nel paese in cui svolgono la loro attività istituzionale.

Essi sono intermediari abilitati, enti creditizi o finanziari di Stati membri dell'Unione europea, banche con sede legale e amministrativa al di fuori dell'U.E. purché aderenti al G.A.F.I. (Gruppo di azione finanziaria internazionale) o succursali di banche italiane site in tali paesi o succursali di banche di altri Stati aderenti al GAFI.

In ogni caso, se emergono dubbi sull'identità del cliente o del terzo per conto del quale egli operi, e comunque ogniqualvolta emerga la certezza che il cliente opera per altri, è prescritto che debba venire rinnovata l'identificazione: la scoperta di errori, incongruenze o altre circostanze impone che si dia corso all'identificazione diretta, più attendibile (art. 3 Dir. 2001/97/CE; art. 4, co. 6, D.M. Eco.Fin, n. 141/06).

Il secondo dovere "antiriciclaggio" del legale: registrare e conservare le informazioni e i dati acquisiti sul cliente e sul terzo.

È imposto altresì all'Avvocato, negli stessi casi in cui deve procedere all'identificazione (dei clienti e dei terzi da costoro indirettamente rappresentati), l'ulteriore e connesso onere d'istituire l'Archivio unico e di registrarvi i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite, conservandoli nell'Archivio per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.

I dati costituenti aggiornamento di precedenti dati, peraltro, sarebbero soggetti al medesimo periodo di conservazione, benché il Garante privacy abbia fatto un generico riferimento alla loro più opportuna conservazione per un quinquennio ulteriore (cfr. Parere del Garante privacy 12.05.2005).

Né sarebbe pertinente riferirsi al termine quindicennale di cui alla Dir. 96/9/CE dell'11.03.1996 sulla tutela giuridica delle banche dati, che contempla tale maggiore arco temporale agli effetti della tutela accordata al c.d. diritto *sui generis*, poiché esso afferisce alla diversa e specifica durata di protezione delle modifiche sostanziali delle b.d. ai soli fini del divieto di estrazione e/o reimpiego dei dati ivi inseriti.

L'Avvocato, tempestivamente e comunque entro il 30° giorno dall'identificazione, deve registrare nell'Archivio unico:

- i dati dei **legali incaricati**, per associazioni o società professionali con un Archivio unico comune a più Avvocati;
- i dati identificativi e l'attività lavorativa del cliente e del terzo per conto del quale il cliente operi;
- la data di avvenuta identificazione;

- il **valore dell'oggetto della prestazione** professionale, se noto (il termine di registrazione, in tal caso, decorre dalla sua conoscenza);
- la **descrizione in sintesi del tipo di prestazione** professionale svolta (il termine di registrazione, in tal caso, decorre dalla conoscenza della relativa attività, ove successiva), così come profilate nell'All. "A" del Provvedimento esplicativo dell'Ufficio Italiano Cambi:
 - 1] Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
 - 2] Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
 - 3] Qualsiasi altra operazione immobiliare
 - 4] Gestione di denaro
 - 5] Gestione di strumenti finanziari
 - 6] Gestione di altri beni
 - 7] Apertura/chiusura di conti bancari
 - 8] Apertura/chiusura di libretti di deposito
 - 9] Apertura/chiusura di conti di titoli
 - 10] Gestione di conti bancari
 - 11] Gestione di libretti di deposito
 - 12] Gestione di conti di titoli
 - 13] Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
 - 14] Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
 - 15] Organizzazione degli apporti necessari a costituire società
 - 16] Organizzazione degli apporti necessari a gestione o amministrare società
 - 17] Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
 - 18] Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Come il **mandato plurimo** al medesimo legale da parte di più soggetti non lo esonera dai compiti di registrazione e conservazione dei dati nei confronti di ciascuno di essi, così pure il **mandato congiunto** conferito dallo stesso cliente a più legali impone a ciascuno di essi l'assolvimento dei predetti obblighi.

Nel caso di incarichi successivi è superfluo rinnovare l'identificazione, ma occorre registrare comunque nell'Archivio unico le informazioni sul nuovo incarico, entro il consueto termine di gg. 30 dall'accettazione del mandato.

Così pure ci si rifà al medesimo termine per espletare la procedura di modifica e aggiornamento dei dati identificativi e delle altre informazioni contenute nell'Archivio unico.

Ogni Avvocato (o società o associazione professionale forense) deve dotarsi di un Archivio unico, costituito appositamente per le finalità antiriciclaggio.

L'obbligo di crearlo sussiste solamente nel caso in cui l'Avvocato disponga di dati e informazioni da registrarvi e conservare.

L'Archivio unico deve presentare le seguenti qualità:

- deve essere **accentrato** ed avere **criteri uniformi** per la conservazione standardizzata dei dati;
- deve essere **tenuto in modo ordinato**, per assicurare la trasparenza e la chiarezza delle informazioni e per facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati;
- deve venire istituito secondo un **ordine cronologico delle prestazioni**, così da poterle ricostruire storicamente;
- deve contenere soltanto dati prescritti dal D.L.vo n. 56/04;
- deve essere **tenuto a disposizione dell'U.I.C.**, che può effettuare accessi nello Studio legale a tale scopo;
- può eccezionalmente constare di un mero supporto cartaceo, a condizione che il legale sia privo di una sua struttura informatizzata; in tal caso dovrà essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, non dovrà presentare spazi bianchi né abrasioni; dovrà essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dall'Avvocato o dal suo collaboratore/dipendente a ciò delegato con atto scritto, e dovrà recare l'indicazione finale del numero totale di pagine e la firma in calce);
- deve, di regola, essere informatizzato; si è previsto, peraltro, che ne possa venire eventualmente affidata la tenuta e la gestione a terzi, da designare allora (ex art. 29 D.L.vo n. 196/03) quali responsabili del trattamento (nel qual caso, tali

autonomi c.d. centri di servizio non potranno che rispettare tutte le norme della privacy, in particolare quelle che impongono che vi sia la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun diverso Avvocato (titolare del trattamento dei dati personali) e quelle che prescrivono l'adozione delle misure per la segretezza del trattamento nei riguardi del personale incaricato).

Si fa presente, che, in ogni caso, il registro informatico o cartaceo va tenuto nel rispetto degli standard tecnici dell'All. "B" al Provvedimento U.I.C. del 24.02.2006.

Rispettare tali standard potrà rivelarsi quantomeno arduo, per un esercente la professione forense non particolarmente avvezzo all'informatica.

Difatti, v'è una messe di attributi specificamente indicati e di regole da tenere presenti per eseguire correttamente la registrazione: alla fine di ben ventiquattro pagine esplicative, infarcite di termini quali "codice switft", "DMBS", "attributi di connessione" e altre amenità, si è contemplata l'ipotesi che il professionista possa fare uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri, nel qual caso sarà la "software house" a conservare obbligatoriamente la parte più analitica della documentazione attinente alle varie procedure informatiche utilizzate per l'Archivio unico.

In ordine alla punibilità dell'omessa istituzione dell'Archivio unico da parte dell'Avvocato, il richiamo espresso operato dall'art. 3, co. 1, D.L.vo n. 56/04 all'art. 2, co. 1, L. 197/91 ed agli obblighi in esso previsti rende direttamente applicabile la fattispecie di reato prevista dall'art. 5, co. 4, L. 197/91: tale omissione è punita con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da € 5.164,56 a € 51.645,68.

Bisogna poi che l'Avvocato dia un'idonea informativa ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n. 196/03 (T.U. privacy) ai clienti e ai terzi di cui effettui per finalità di antiriciclaggio il trattamento dei dati personali, ex artt. 11 e 4, co. 1 lett. a), D.L.vo n. 196/03.

Nell'ambito delle finalità di tutela dei dati contenuti nell'Archivio unico, si potrà adottare un *addendum* all'informativa, adeguando e integrando la dichiarazione solitamente già resa dagli Studi Legali nell'assolvimento dell'obbligo di cui al suddetto art. 13. Ecco quale potrebbe essere il tenore dell'avviso supplementare:

» "Appendice all'informativa ex art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

- ➢ Poiché lo Studio Legale è per legge tenuto al più rigoroso rispetto della normativa di cui al D.L.vo n. 56/2004 e al suo regolamento d'attuazione n. 141/06, il cliente deve, sussistendone i presupposti di legge, fornire i dati e le notizie che consentono d'identificarlo in modo certo nonché, per iscritto e sotto la sua responsabilità, anche quelli del terzo in nome o per conto del quale agisca, consegnando allo Studio Legale la documentazione probatoria dei poteri di rappresentanza.
- L'eventuale rifiuto di fornire i dati, le notizie e i documenti suddetti determinerà l'impossibilità d'accettare l'incarico professionale da parte dell'Avvocato. La reticenza o il mendacio comporteranno la rinuncia al mandato.
- ➤ Il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/97/CE del 04.12.2001, cosicché lo Studio Legale potrà avvalersi, per la tenuta e gestione dell'Archivio unico, di centri esterni di servizio: in tal caso, dai responsabili del trattamento di siffatte strutture sarà assicurata la distinzione logica e la separazione fisica delle registrazioni dei dati raccolti, per ciascun titolare del trattamento, anche con riguardo al personale incaricato del trattamento e al rispetto delle misure di sicurezza degli archivi.
- ➤ Ai sensi dell'art. 8, co. 2 lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali, i diritti di accesso ai dati da parte di coloro che vi abbiano interesse verrà negato se il trattamento avvenga in base alle disposizioni della L. n. 197/91."

Del resto, pur non trattandosi di dati sensibili né di dati giudiziari, è indubbio che i dati personali comuni facenti parte dell'Archivio unico, quale coacervo d'informazioni raccolte e selettivamente organizzate dallo Studio Legale per le finalità di cui alla normativa antiriciclaggio, siano **qualificabili "delicati"**: per essi s'impone infatti un opportuno potenziamento della soglia di sicurezza posta in essere dal professionista, come stigmatizzato dal Garante Privacy (cfr. Parere del 12.05.2005).

È necessario che i dati vengano trattati secondo i seguenti canoni (art. 8 D.M. Eco.Fin. n. 141/06; parte V.3. Provv. U.I.C. 24.02.06; Parere del Garante Privacy 12.05.2005):

- in modo lecito e secondo correttezza;
- per gli scopi determinati, espliciti e legittimi di cui al D.L.vo n. 56/04;
- in maniera precisa, esatta e garantendone l'aggiornamento;
- **con modalità proporzionate**, sia per quanto riguarda i clienti e i terzi interessati, sia per quanto attiene alle operazioni effettuate;
- in ossequio ai principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e trattamento, che ispirano la disciplina generale sulla protezione dei dati personali;
- per un periodo di tempo non superiore a quello (decennale)
 che ne ha determinato la registrazione;
- nel rispetto delle disposizioni prescritte dal T.U. privacy in tema sia di designazioni degli incaricati al trattamento e degli eventuali responsabili, secondo le modalità di cui agli Artt. 29 e 30 D.L.vo n. 196/03, sia di misure di sicurezza da adottare ex artt. 31-36 D.L.vo n. 196/03;
- garantendo l'accesso diretto ed immediato al proprio Archivio unico al libero professionista legale, ove questi lo abbia liberamente affidato a un centro di servizio esterno.
- Si evidenzia che l'omissione dell'informativa o la sua inidoneità comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, triplicabile in relazione alle condizioni economiche del contravventore, da \in 3.000 a \in 18.000 e, qualora si tratti di dati c.d. "semisensibili" (cioè che prevedono rischi specifici ex art. 17 T.U. privacy), da \in 5.000 a \in 30.000. A tale ultima categoria sembrerebbe riconducibile quella *de qua* (per la profilazione e l'elencazione di infrazioni registrate).

Il terzo dovere "antiriciclaggio" del legale: segnalare riservatamente le operazioni sospette eseguite dal suo cliente o dal terzo e le violazioni della legge antiriciclaggio.

All'Avvocato è altresì imposto un terzo pregnante obbligo, consistente nel dovere di attivare tempestivamente un duplice livello di segnalazione, quella al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio (I) e quella delle operazioni sospette di riciclaggio ai sensi degli artt. 3 e 3-bis L. n. 197/91 (II).

Nel contempo gli sono imposti stringenti vincoli di riservatezza (parte IV.8. Provv. U.I.C. 24.02.06).

La sfera di doveroso riserbo attiene sia al contenuto sia alla stessa esecuzione della segnalazione e di ogni altra comunicazione inerente al soggetto segnalato che sia richiesta allo Studio Legale dall'U.I.C.

Tale corrispondenza può essere richiesta a scopo d'approfondimento e analisi, per segnalazioni d'operazioni sospette non meno che per omesse segnalazioni, oltreché in ogni altro caso previsto dalla legge (ad es. se il Consiglio dell'Ordine territoriale, quale "Amministrazione interessata", appreso d'un fatto omissivo ascrivibile ad un Legale iscritto al suo Albo, ne informi l'U.I.C. ai sensi dell'art. 5, co. 4, D.L.vo n. 56/04 e l'Autorità centrale, a sua volta, rivolga allo Studio legale richieste di chiarimenti).

All'Avvocato, che deve anche adottare misure idonee a mantenere la massima riservatezza all'interno del suo Studio Legale, é espressamente vietato rendere edotto il cliente (e, comunque, notiziarne chicchessia) della segnalazione eseguita (art. 3, co. 8, L. n, 197/91; art. 12, co. 1 e 2, D.M. Eco.Fin. n. 141/06; parte IV.9. Provv. U.I.C. 24.02.06).

La violazione del suddetto divieto di esternazione di notizie di cui all'art. 3, co. 8, L. 197/91 costituisce reato: è difatti applicabile (per il richiamo effettuato all'Avvocatura dall'art. 2, co. 2, D.L.vo n. 56/04) la sanzione di cui all'art. 5, co. 6, L. 197/91, secondo la quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rende edotto il cliente o altri della segnalazione è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 5.164,56 a € 51.645,68.

Fermi gli obblighi nei confronti dell'A.G. procedente, la trasmissione di informazioni in forza dalla vigente normativa antiriciclaggio non costituisce di per sé (ancora) notizia di reato.

Essa deve essere rivolta esclusivamente all'U.I.C. (nonché, per le attività investigative conseguenti, agli unici due organi deputati all'accertamento dei fatti segnalati, D.I.A. e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria G.d.F.).

L'U.I.C., inoltre, **ha il potere di ordinare la sospensione dell'operazione sospetta, al massimo per quarantotto ore** dalla ricezione provvedimento nello Studio legale e salvo che ne possa derivare pregiudizio per l'adempimento di obblighi di legge gravanti sul legale (art. 12, co. 5, D.M. Eco.Fin, n. 141/06; parte IV.6. Provv. U.I.C. 24.02.06).

La violazione dell'obbligo di ottemperare all'ordine di sospensione impartito dall'U.I.C. allo Studio Legale, è soggetta alla davvero cospicua sanzione amministrativa pecuniaria, applicata con decreto ministeriale e stabilita in una cifra oscillante tra € 5.000 e € 200.000 (art. 7, co. 5 D.L.vo n. 56/04).

A salvaguardia dell'incolumità del personale che collabora nello Studio legale, non va peraltro mai menzionata l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione, a meno che l'A.G., con decreto motivato, lo ordini, se indispensabile per l'accertamento dei reati per cui si procede (sul relativo divieto di rivelazione, punibile penalmente, cfr. art. 3-bis, co. 1 e 2, L. n. 197/91).

Queste le due segnalazioni dovute (art. 2, co. 2 lett. a), D.L.vo n. 56/04; capo III, artt. 9 e ss. D.M. Eco.Fin. n. 141/06; parte I.3. Provv. U.I.C. 24.02.06):

É dovuta, entro gg. 30 da quando se ne è appresa notizia, la segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio ("Limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore"), omesso medio, cioè informando il Ministero e non l'U.I.C. (ad esempio, di transazioni in contanti superiori a € 12.500).

Si rammenta che l'art. 1 della legge antiriciclaggio vieta:

- di eseguire a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, senza il tramite di intermediario abilitato, il trasferimento di denaro contante e di libretti di deposito bancari o postali al portare o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore da trasferire sia superiore a complessivi € 12.500 (art. 1, co. 1);
- di emettere vaglia postali o cambiari, assegni postali, bancari e circolari, sempre per importi superiore a complessivi € 12.500; senza indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 1, co. 2);
- di aprire o mantenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a € 12.500 (art. 1, co. 2-bis).

Per la violazione di quest'obbligo di segnalazione può venire irrogata, con decreto ministeriale, una pesante sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad un ammontare variabile tra il 3% ed il 30% del valore dell'operazione oggetto dell'infrazione (art. 7, co. 1 e 2, D.L.vo n. 56/04).

II] È dovuta altresì la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio ai sensi degli artt. 3 e 3-bis L. n. 197/91: questo adempimento è imposto all'Avvocato se, nello svolgimento della sua attività, avvalendosi anche di informazioni ricevute nel corso dell'identificazione e successivamente, considerate anche le operazioni compiute dai clienti, reputi che siano nel tempo emerse delle incongruenze rispetto alla capacità economica dei clienti, alle attività da costoro svolte e al loro "profilo di rischio di riciclaggio" (parte IV.1.-3.1. Provv. U.I.C. 24.02.06).

Segnatamente, l'esposizione a fenomeni di riciclaggio va basata sulla conoscenza dei clienti e di talune circostanze oggettive (quali l'uso del contante o di strumenti al portatore, l'interposizione di soggetti terzi, l'impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione) e soggettive (quali caratteristiche di

clienti insediati in località caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati; soggetti di cui gli sia noto il coinvolgimento in attività illecite).

Per la violazione del suddetto secondo obbligo di segnalazione è applicabile (per il richiamo effettuato all'Avvocatura dall'art. 2, co. 2, D.L.vo n. 56/04) la sanzione di cui all'art. 5, co. 5, L. 197/91, che, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca reato, irroga la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 50% del valore dell'operazione sospetta non segnalata (così come rimodulata la sanzione con l'art. 6, co. 6, D.L.vo 56/04).

Inoltre, per le violazioni degli obblighi informativi connessi a precedenti segnalazioni (quelli citati nell'art. 3, co. 4, L. 197/91) è comminabile, con decreto ministeriale, una salata sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita in una cifra tra € 500 e € 25.000 (art. 7, co. 4 del D.L.vo n. 56/04).

La procedura per la segnalazione all'U.I.C. è la seguente:

- l'Avvocato incaricato dal cliente di compiere la prestazione professionale, non appena abbia contezza degli elementi che gli fanno sospettare la provenienza del denaro, di beni e di utilità da un delitto non colposo.
- Si deve eseguire personalmente la segnalazione dell'operazione ritenuta sospetta, mediante inoltro d'una missiva cartacea all'Ufficio Italiano dei Cambi (previa telefonata e/o fax all'UIC; allo stato non è ancora prevista alcuna trasmissione in via telematica).
- La missiva andrà inviata senza ritardo e, comunque, se possibile anteriormente al compimento dell'operazione oggetto della sua prestazione professionale (parte IV.5. del Provv. U.I.C. 24.02.06).
- La lettera di trasmissione della segnalazione all'U.I.C. avrà, in sintesi, la seguente impostazione, per il dettaglio non potendosi che rinviare all'analitica esposizione di cui all'All. "D" del Provvedimento U.I.C. 24.02.06 e alle istruzioni esplicitate nell'All. "E" dello stesso Provvedimento:

"All'Ufficio Italiano dei Cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 – Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice PR AR94.

- Mittente: dati del Segnalante:
- Tipo di soggetto segnalante; Cognome e Nome; suo recapito telefonico;
- Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con modifiche in L. 5 luglio 1991 n. 197, così come modificato dal D.L.vo 26 maggio 1997 n. 153, si trasmette in allegato la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati:
- Dati del soggetto segnalato e/o del terzo per conto del quale il cliente eventualmente operi:
- N° identificativo Data segnalazione: dati e informazioni sull'operazione segnalata......
- Indicazione dei motivi del sospetto:
- Luogo e data..... Firma del/i Segnalante/i".

Circa il venir meno del segreto professionale, va detto che il rituale adempimento in buona fede dell'obbligo di segnalazione ex art. 3 L. n. 197/91 (e degli atti connessi: acquisizioni di atti, notizie, documenti e ottemperanza all'eventuale sospensiva) determina, per espressa previsione di legge, l'esclusione della responsabilità dell'Avvocato (art. 9, co. 3, D.M. Eco.Fin. n. 141/06; parte IV.2. Provv. U.I.C. 24.02.06).

Infatti, la fonte primaria (art. 3. co. 7, della L. n. 197/91) che prevede la clausola c.d. di salvaguardia è *expressis verbis* richiamata per l'Avvocato dal D.L.vo n. 56/04, che all'art. 2, co. 2, dispone: "Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli artt. 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano ai soggetti indicati nel comma 1...lett. t) ...gli Avvocati...".

Dunque, in forza del cennato combinato disposto di rango legislativo – e senza dover ricorrere all'efficacia della causa di giustificazione di cui all'art. 51 C.P. piuttosto che alla "giusta causa" scriminante di cui all'art. 622 C.P. - si determina una consequenziale, e quanto mai lata, estensione d'operatività dell'esenzione (in linea con l'eccezione al dovere di segretezza di cui all'art. 9, canone 5 lett. b), del Codice deontologico forense).

Può così trarsi la conclusione che la segnalazione e i connessi adempimenti *de quibus* (così, co. 7 dell'art. 3 L. n. 197/91; art. 9 Dir. 2001/97/CE):

- √ "non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza" professionale su notizie altrimenti coperte dal segreto,
- √ "non comportano" per il libero professionista, per i suoi dipendenti e collaboratori "responsabilità di alcun tipo" (civile, penale, amministrativa o disciplinare).

Resta la constatazione che tale adempimento, che costituisce il fulcro del sistema, rappresenta un non gradito vulnus nei principi del segreto professionale e del rapporto fiduciario con il cliente.

Ma quand'è che un'operazione deve ritenersi "sospetta"?!? L'obiettivo è quello d'intercettare le attività prodromiche o, comunque, riferibili ai delitti previsti e puniti dagli artt. 648-bis e 648-ter C.P., consentendo che esse siano efficacemente inibite e perseguite.

Conseguentemente, si definisce sospetta quell'operazione, imputabile al cliente o al terzo da questi rappresentato, che agli occhi dell'Avvocato appaia come avente ad oggetto denaro, beni o altre utilità riconducibili ad attività di riciclaggio, per caratteristiche, entità, natura o quant'altro appreso in ragione dell'attività professionale prestata.

E ciò in base ai vari elementi acquisiti in sede d'identificazione, alle risultanze dell'Archivio unico ed agli altri elementi disponibili in virtù della professione forense esercitata (art. 2, co. 2, D.L.vo n. 56/04; art. 9, co. 1, D.M. Eco.Fin. n. 141/06; parte IV.4. Provv. U.I.C. 24.02.06).

Per far ciò l'Avvocato deve effettuare le sue valutazioni alla stregua di alcuni criteri generali:

- 1) tenere conto di ogni fattore d'incongruenza (rispetto alle finalità dichiarate o alle capacità economiche del soggetto cui l'operazione è riferita, alla sua normale operatività, all'attività da questi svolta;
- 2) considerare il profilo di rischio emerso (anche in relazione agli ingiustificati ricorsi a tecniche di frazionamento delle operazioni o all'impiego di denaro contante o d'altri non appropriati mezzi di pagamento oppure all'interposizione di terzi, del coinvolgimento di soggetti attivi in paradisi fiscali o in Stati in cui non v'è cooperazione con le Autorità sul piano del segreto bancario, al palese squilibrio di

condizioni o valori che connoti l'operazione rispetto a quelli di mercato);

3) stimare anche il contegno complessivo serbato dal cliente reticente o mendace nonché le finalità da lui perseguite affidando l'incarico al legale.

Per facilitare il vaglio "in concreto" dei profili di sospetto delle varie operazioni di cui il professionista legale sia portato a conoscenza, potranno essere utilizzati degli "indicatori d'anomalia", elaborati a titolo meramente esemplificativo, di cui dovrà, caso per caso e senza automatismi di sorta, essere analizzata la ricorrenza (art. 11 D.M. Eco.Fin. n. 141/06; parte IV.4. e All. "C" Provv. U.I.C. 24.02.06), senza sottovalutare il c.d. falso negativo (l'assenza di profili d'anomalia non comporta l'esclusione del sospetto!). Ecco il prospetto:

INDICATORI DI ANOMALIA DI OPERAZIONI SOSPETTE

> condotta del cliente

- 1.1 si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire dati, informazioni e documenti o gli estremi del conto su cui il pagamento è stato o sarà addebitato.
- 1.2 fornisce informazioni essenziali palesemente inesatte, incomplete o false, specie sui beneficiari della prestazione o usa documenti che sembrano contraffatti.
- 1.3 cambia ripetutamente professionisti in breve arco di tempo senza motivo.
- 1.4 chiede varianti sullo svolgimento della prestazione inizialmente implicante forme di tracciamento e identificazione o supplementi d'istruttoria del legale.
- 1.5 ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.
- 1.6 se non residente, conferisce procure ad altri soggetti non residenti o non legati a lui d'alcun rapporto personale, professionale o imprenditoriale.

profilo economico-patrimoniale

2.1 richiesta, senza plausibili giustificazioni, di prestazioni per operazioni palesemente non abituali e/o non giustificate rispetto alla sua professione o normale attività.

- 2.2 uso di disponibilità incoerenti o ingiustificate con la sua attività.
- 2.3 ricorso a frequenti e ingiustificate acquisizioni e cessioni di partecipazioni in imprese.
- 2.4 se il cliente è un impresa, il dotarsi di beni, anche di lusso, di elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante, pur avendo un ridotto capitale sociale.
- ubicazione delle controparti 3.1 le controparti di operazioni dissimulate di natura immobiliare o di costituzione o aumento di capitale sociale in contanti e per importi consistenti o di creazione o utilizzo di trust o strutture societarie o di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni o su altri strumenti finanziari sono insediate in paesi esteri "off-shore" o con regimi fiscali o bancari privilegiati, senza che ciò sia giustificato dall'attività del cliente o altro, palesandosi l'interposizione del soggetto estero.
- 3.2 é richiesta l'effettuazione sul conto del legale d'operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti insediate all'estero in paesi "off-shore" o con regimi fiscali o bancari privilegiati.
- 3.3 ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti siano intrattenuti/erogati tramite soggetti insediati in paesi esteri "off-shore" o con regimi fiscali o bancari privilegiati.

> aspetti comuni

- 4.1 pagamento con una somma notevole di denaro in contanti.
- 4.2 operazioni in contante o con altri mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune e ingiustificata dall'attività svolta o da altre circostanze.
- 4.3 operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato.
- 4.4 ricorso sistematico a tecniche di frazionamento delle operazioni non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.
- 4.5 operazione del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate (ad es., consulenza finanziaria strutturata sui mercati internazionali a fronte d'una modesta attività commerciale con l'estero).

> operazioni immobiliari

- 5.1 investimenti in beni immobili effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da stranieri senza collegamento con lo Stato.
- 5.2 reiterato ricorso alla conclusione di contratti a favore di terzo o per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, senza alcuna plausibile motivazione.
- 5.3 compravendita d'un immobile con una somma notevole di denaro in contanti.

costituzione e amministrazione d'imprese, società, trust ed enti analoghi

- 6.1 operazioni societarie volte palesemente a dissimulare od ostacolare l'identificazione di titolarità e reale provenienza dei cespiti finanziari coinvolti, anche sfruttando senza adeguate ragioni normative sul trust aventi principi e regole non in linea con le disposizioni antiriciclaggio italiane o costituendo un gruppo societario complesso e articolato con partecipazioni all'estero o definendo significativi sindacati di voto o di blocco.
- 6.2 costituzione, senza plausibili giustificazioni, di società (salvo imprese familiari) con capitale in denaro in cui figurino soci persone penalmente inimputabili.
- 6.3 costituzione di tre o più società coeve o nello stesso mese, se almeno uno dei soci sia lo stesso e i soci ed amministratori non risiedano nel luogo della sede e/o siano conosciuti e risiedano in luoghi diversi e/o sussistano comunque altri fattori che rendano sospetta l'operazione.
- 6.4 esecuzione di frequenti operazioni d'acquisizione e cessione d'imprese o d'aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell'attività svolta o dalle caratteristiche economiche del cliente.
- 6.5 costituzione o utilizzo d'una o più società prestanome o interposta, in assenza di plausibili motivazioni.
- 6.7 costituzione o acquisto d'una società con oggetto sociale di difficile identificazione o slegato dall'apparente normale esercizio delle attività del cliente.
- 6.8 conferimenti incoerenti in società o altri enti rispetto al profilo economico o alle finalità della società o dell'ente conferitario.
- 6.9 conferimento d'incarichi di responsabilità in società o enti a persone sprovviste delle necessarie capacità, palesemente

preordinato a disgiungere l'attività decisionale dalla titolarità delle cariche (ad es., impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone senza particolari titoli di studio o professionali, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale, residenti in paesi esteri "off-shore" o con regimi fiscali o bancari privilegiati).

> operazioni contabili e sollecitazione di pubblico risparmio

- 7.1 operazioni contabili con l'evidente finalità d'occultare disponibilità di diversa natura o provenienza (ad es., sopravvalutazione/sottovalutazione di poste o cespiti).
- 7.2 operazioni di appello al pubblico risparmio (quali sollecitazione all'investimento/ disinvestimento, mediante offerte pubbliche di vendita/acquisto/scambio di prodotti finanziari) volte ad eludere le prescrizioni di cui al Titolo II del D.L.vo n. 58/1998 o al trasferimento/sostituzione di prodotti finanziari o di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita.
- 7.3 operazioni d'emissione di valori mobiliari che, senza motivo, appaiano incoerenti rispetto alle caratteristiche dell'emittente e le esigenze d'approvvigionamento di mezzi finanziari o siano effettuate con modalità tali da manifestare intenti elusivi dell'art. 129 del D.L.vo n. 385/1993 (ad es., perché vi sia la destinazione degli strumenti emessi all'acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto).

utilizzo di conti o altri rapporti continuativi

- 8.1 modalità d'utilizzo di conti o altri rapporti continuativi da parte del cliente inusuali o ingiustificate rispetto alla normale attività del cliente o di altre circostanze (ad es., utilizzo di conti di soggetti terzi, disponibilità di cassette di sicurezza in assenza d'obiettive ragioni giustificatrici, successive operazioni di apertura/chiusura di conti in paesi esteri, ricorso ingiustificato di contante o di altre tecniche di pagamento in compensazione o domiciliazione presso terzi o presenza di caselle o indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale del cliente).
- 8.2 incarico al legale d'effettuare depositi di denaro, beni o titoli, con istruzione del cliente-depositante d'impiegarli per fini insoliti o inusuali rispetto alla sua normale attività.

Alcune considerazioni conclusive.

Si è osservato che nel nostro Ordinamento il compito d'inquisire e reperire prove ed elementi d'indagine a carico di un indiziato spetta ad altri soggetti della giurisdizione e dell'amministrazione, di cui l'Avvocato è istituzionale contraddittore.

Nel nome dei superiori interessi comunitari del contrasto al riciclaggio, dal 22 aprile 2006 non è più così.

E le preoccupazioni sono destinate a rafforzarsi per la scadenza del c.d. "terza 15.12.2007, termine fissato dalla direttiva antiriciclaggio", la Dir. n. 2005/60/CE del 26.10.2005 (in GUCE 25.11.2005 n. 309). Nell'elevare la soglia delle transazioni sospette a € 15.000, si imporrà ai professionisti anche il nuovo obbligo di "adequata verifica" (oltre alla mera identificazione) dei nuovi clienti e, "al momento opportuno", anche di quelli esistenti, ogniqualvolta instaurino rapporti di affari, eseguano transazioni occasionali per importi superiori o pari a € 15.000, sorga il sospetto di riciclaggio anche a prescindere dalle esenzioni o soglie applicabili o sussistano dubbi sulla veridicità dei dati utilizzati per l'identificazione del cliente.

Attribuendo all'Avvocato anche funzioni pubbliche, l'assetto professionale è destinato a mutare rapidamente, laonde poter far fronte alle rilevanti nuove formalità da espletare. Muta il DNA del legale, cui lo Stato ha inteso accollare ulteriori oneri, comportanti dispendio di tempo, energie professionali e denaro, e cospicui rischi, nient'affatto controbilanciati da contropartite quali la riserva di consulenza. Muta il rapporto col cliente, che già di per sé ha soggezione dell'Avvocato e che spessissimo per usufruire di consigli e prestazioni di servizi nel settore legale, opta per rivolgersi a terzi, non qualificati né ubbidienti a cogenti norme deontologiche.

Aumenterà, perciò, la diffidenza dell'utente verso l'Avvocato, d'ora innanzi considerato persona che deve identificare e controllare il cliente, tracciarne le condotte, stimarle e, se del caso, riservatamente denunciarlo. La disciplina sopra riferita potrà pur venire modificata in taluni punti ma, ad oggi, ha pieno vigore e dovrà esserne garantita la più diligente attuazione.

La figura dell'Avvocato ne esce però del tutto snaturata, con buona pace della nostra civiltà giuridica e del secolare rapporto fiduciario tra cliente e Avvocato

http://www.frattallone.it